

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale "SOfare APS"

SOMMARIO

ART. 1 Costituzione - Denominazione e sede

ART. 2 Missione e attività associative

ART. 3 Finalità Associative e Oggetto Sociale

ART. 4 Soci

ART. 5 Diritti e doveri dei soci

ART. 6 Volontariato e rapporti economici

ART. 7 Organi sociali

ART. 8 Assemblea dei soci

ART. 9 Consiglio direttivo

ART. 10 Presidente e Vicepresidente

ART. 11 Segretario e Tesoriere

ART. 12 Organo di controllo

ART. 13 Patrimonio e risorse economiche

ART. 14 Bilancio

ART. 15 Libri sociali

ART. 16 Scioglimento e devoluzione beni

ART. 17 Norme di rinvio

ART. 18 Disposizioni finali

ART. 19 Norme transitorie

ART. 1 Costituzione - Denominazione e Sede

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata **"SOfare APS"**, con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede in Pesaro, Viale della Vittoria n.71, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale nell'ambito dello stesso comune.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'Associazione di Promozione Sociale **"SOfare APS"**, è stata costituita per difendere i diritti delle persone autistiche e delle loro famiglie. L'associazione è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art. 35 del Codice del Terzo Settore.

2. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche. Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS - Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.
3. Assume la forma giuridica di Associazione senza personalità giuridica ai sensi dell'art 36 del Codice Civile. L'Associazione potrà comunque assumere autonomia patrimoniale perfetta e quindi forma di ente dotato di personalità giuridica, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile, mediante l'applicazione del disposto di cui all'art 22 del D-Lgs 117/2017 e sue modifiche o integrazioni nel momento che questo sarà efficace ed applicabile.

In tal senso il presente statuto è conforme al disposto normativo per i requisiti obbligatori previsti dalla normativa.

4. L'associazione SOfare APS è retta dalle proprie norme statutarie e suppletivamente dal Codice Civile, dai disposti normativi di cui alla Legge 106/2016 ed al Decreto Legislativo 117/2017 dal momento della loro applicabilità. Tali norme vengono attuate da appositi regolamenti fondati sul principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
5. La denominazione **"SOfare APS"**, completa dell'acronimo, dovranno e potranno essere usate nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico a seguito dell'effettivo riconoscimento di tale forma rilasciato dai competenti uffici. L'utilizzo della denominazione e del marchio è disciplinato dal Regolamento.
6. L'associazione SOfare APS ha sede a Pesaro in Viale della Vittoria, 71, e opera prevalentemente nella regione Marche. Nel caso di eventuali variazioni di sede, se la sede rimane nello stesso comune, la delibera sarà del Consiglio Direttivo; se la sede viene trasferita in altra città, la variazione verrà deliberata dall'assemblea di modifica dello Statuto.

ART. 2 Missione e attività associative

1. SOfare APS è un'associazione regionale creata per difendere i diritti delle persone autistiche, in particolare dall'età preadolescenziale all'età adulta e delle loro famiglie, e migliorare la loro qualità della vita, favorirne l'autonomia, le capacità e il protagonismo, promuovere la partecipazione, la collaborazione e l'associazione dei familiari e delle persone che a vario titolo si occupano di autismo per raggiungere una piena inclusione ed autodeterminazione delle persone autistiche. È rivolta principalmente alle persone dello spettro autistico dall'età della preadolescenza all'età adulta.

2. L'Autismo è una condizione neurologica, un disturbo dello sviluppo e una disabilità. L'associazione SOfare APS fa riferimento alle definizioni di autismo della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF), l'International Classification of Diseases and Disorders (ICD) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di disabilità formulata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006) e ritiene ormai accertato che i Disturbi dello Spettro Autistico siano conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica. Accanto alla comprensione delle caratteristiche del disturbo neurobiologico e alla sua definizione clinica, l'evidenza scientifica ha ampiamente dimostrato che le persone autistiche presentano un disturbo sistemico non limitato al solo sistema nervoso. Pertanto, dal momento che la nostra associazione si rivolge a PERSONE AUTISTICHE, e non alla definizione clinica di un disturbo neurobiologico, la tutela dei diritti della persona può essere garantita solamente se viene mantenuta la centralità dei complessi bisogni di salute.

3. La visione dell'associazione SOfare APS è:

Costruire una società inclusiva in cui ogni persona autistica possa esprimersi e avere relazioni significative, perseguire in autonomia una vita il più possibile indipendente ed autodeterminata, in cui i suoi diritti siano garantiti così come il suo benessere psicofisico. IN particolare è rivolta alla fascia di età dalla preadolescenza all'età adulta.

4. L'Associazione "SOfare APS" esercita attività di interesse generale di cui al D. Lgs n. 117/2017 oltre le attività istituzionali proprie, connesse, accessorie per natura ovvero integrative, al fine di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale per la tutela dei diritti, assistenza, educazione e formazione per l'inserimento nel mondo del lavoro di persone con disturbo dello spettro autistico.

La principale attività istituzionale di interesse generale che caratterizza SOfare APS, nell'ambito della missione associativa indicate nell'articolo 5 del D.Lgs 117/2017 è:

a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale (art 5. lett. W) di cui al citato articolo 5, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale.

Per realizzare gli obiettivi e le finalità e per meglio compiere queste attività anche in supporto degli ETS associati SOfare APS realizza anche:

b) interventi e servizi sociali (art 5. lett. A) ex articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) Interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 lett. B) come definiti dalle disposizioni vigenti in materia e segnatamente dell'Art. 60 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza" secondo quanto stabilito dalla "Legge sull'autismo" L. 134/2015;

d) prestazioni socio-sanitarie (art. 5 lett. C) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni;

e) adeguamento della formazione degli operatori socio-sanitari agli standard internazionali previsti per i disturbi sistemici (condizione per l'attuazione di prestazioni sanitarie coerenti con i bisogni di salute, previsti dalla L 134/2015);

- f) educazione, istruzione e formazione professionale (art. 5 lett. D), ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 lett. H);
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, di interesse sociale, incluse attività editoriali (art. 5 lett. I);
- i) agricoltura sociale (art. 5 lett. S), ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 lett. Z).
- k) formazione scolastica, universitaria e post universitaria (art. 5 lett. G);
- l) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16 comma 5 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modificazioni (art. 5 lett. J);
- m) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 lett. K);
- n) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 lett. L) ;
- o) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2 comma 4 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'art. 1 comma, 2 lettera c della legge 6 giugno 2016 n. 106 (art. 5 lett. P).
- p) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi e lavorativi (art. 5 lett. Q);
- q) organizzazione di attività sportive dilettantistiche (art. 5 lett. T).

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la definizione, organizzazione ed espletamento delle predette attività con le relative tempistiche di avvio.

Le attività istituzionali sono dirette alla promozione e realizzazione di specifici servizi a favore delle categorie suddette, tra i quali:

- l'istituzione di apposite strutture di assistenza e formazione;
- la promozione di rapporti con enti istituti ed università italiani ed esteri;
- lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione nel campo specifico;
- la sensibilizzazione degli organismi competenti e dell'opinione pubblica perché venga favorita l'attività socio-educativa delle persone con disturbo dello spettro autistico;
- la formazione di operatori qualificati anche mediante la formazione continua in sanità (ECM).

Nel perseguimento dei propri scopi l'Associazione si ispira ai principi della Convenzione ONU 13.12.2006 sui diritti delle Persone con disabilità.

L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle sopra elencate a sensi dell'art. 6 D.Lgs 117/2017 purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; nonché la specifica attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare il complesso delle attività esercitate.

5. SOfare APS opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle persone tesserate o delle persone aderenti agli ETS Associati , ai sensi dell'art 35 c. 1 del d.Lgs 117/2017; le cariche sociali sono volontarie e gratuite, salvo casi e modalità previste dalla normativa.
6. SOfare APS stabilisce rapporti di collaborazione con altre organizzazioni di Terzo settore o scientifiche allo scopo di raggiungere la propria missione, favorisce la nascita di reti e organizzazioni per particolari ambiti di intervento, coerenti alle proprie finalità. Stabilisce rapporti di collaborazione e di rete con associazioni italiane e straniere di cui si condividono gli obiettivi. Può sottoscrivere rapporti di collaborazione, intese o convenzioni con enti di Terzo Settore, istituzioni, privati per specifiche finalità.

ART. 3 Finalità Associative e Oggetto Sociale

1. L'associazione SOfare APS è costituita per promuovere i diritti umani e civili delle Persone autistiche, in particolare dall'età preadolescenziale all'età adulta affinché sia loro garantito il diritto inalienabile alla salute, ad una vita libera e il più possibile indipendente e autodeterminata, nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità attraverso la diagnosi e l'intervento precoce, l'inclusione scolastica e l'educazione specializzata, la presa in carico e l'intervento socio-sanitario, l'inclusione lavorativa, l'informazione e la consapevolezza, la ricerca scientifica, una vita il più autonoma possibile e il "Dopo di noi".
2. L'associazione SOfare APS persegue queste finalità secondo quanto previsto dai precedenti articoli e attraverso le seguenti:
 - a. Attività istituzionali;
 - b. Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
 - c. Attività di raccolta fondi.

3. Attività istituzionali

L'associazione SOfare APS nel perseguimento del suo oggetto può:

- a. richiedere finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati;
- b. partecipare con altre associazioni del Terzo Settore trasferendo temporaneamente alle stesse, anche a titolo oneroso, strumentalità o conoscenze gestionali/organizzative;
- c. acquistare beni mobili e immobili;
- d. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- e. svolgere ogni altra attività riferita all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o redigere e/o vendere libri, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute che per la loro natura o contenuto siano in qual modo attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale;
- f. stabilire e intrattenere rapporti con le famiglie, le Istituzioni e gli Organi governativi e legislativi internazionali, europei, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con tutte le altre realtà sociali che si occupano di autismo;

- g. promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo e amministrativo a tutela delle persone con autismo e loro familiari;
- h. promuovere e/o intervenire ad adiuvandum in giudizi civili, amministrativi e costituirsi parte civile nei processi penali che hanno per oggetto violazioni dei diritti delle persone con autismo o discriminazioni nei loro riguardi;
- i. assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, delle persone con autismo e dei loro familiari, contrastando ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta;
- l. stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere, l'acquisizione, in proprietà, in diritto di superficie o ad altro titolo, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni o utili;
- m. amministrare tutti i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o dei quali detenga a qualunque titolo il possesso;
- n. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- o. partecipare, anche intervenendo alla loro costituzione, supportare e promuovere associazioni, società, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi;
- p. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, concerti, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'associazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
- q. istituire premi e borse di studio;
- r. svolgere, sempre comunque in via accessoria e strumentale, attività di commercializzazione anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
- s. assumere la gestione, l'organizzazione e la promozione di altre strutture utili alla promozione sociale definita negli scopi sociali;
- t. programmare iniziative di raccolta di fondi, anche pubbliche, nell'osservanza delle disposizioni di legge;
- u. esercitare attività utilizzando tecniche di sensibilizzazione del mercato nel settore del sociale ed ogni altro strumento in grado di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese e dunque utili a stimolare il contributo e la raccolta di fondi da parte di enti, associazioni, persone fisiche e persone giuridiche per lo sviluppo dei progetti di cui all'attività principale;
- v. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4. Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per raggiungere le finalità di cui al presente articolo l'Associazione, potrà esercitare anche altre attività, in via secondaria e/o strumentale rispetto all'attività di interesse generale, tenute altresì presenti le limitazioni imposte dall'art 6 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni e/o decreti attuativi. La loro individuazione avverrà con delibera del Consiglio Direttivo. Tutti i rimandi alle singole norme richiamate in questo Articolo vanno intesi anche con riferimento alle altre norme vigenti e future aventi analoghe finalità.

5. Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 6 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

- a. L'Associazione potrà sostenere, coordinare e favorire lo sviluppo delle attività degli Enti di Terzo Settore associati.
- b. Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.
- c. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse e meglio definite dal presente articolo.

ART. 4 SOCI

1. Sono soci tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'associazione, sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente, nonché Enti del Terzo Settore nei limiti dell'art. 35 del codice del Terzo Settore.
2. Nella domanda di iscrizione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione. Inoltre l'aspirante socio dovrà indicare le proprie generalità, il domicilio, il codice fiscale, l'email e il numero di telefono.
3. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente, secondo criteri non discriminatori, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Eventuale diniego deve essere motivato e comunicato entro 60 giorni. Avverso la comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 giorni.
4. L'ammissione del socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5. I soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie: ogni aderente può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - mancato versamento della quota associativa entro il mese di giugno di ogni anno;
 - decesso;
 - esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata. Il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea dei soci che, sulla base delle diverse motivazioni espresse, decide in via definitiva. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

6. I soci sono distinti in diverse categorie ai soli fini classificatori e senza che ciò comporti diverso trattamento di un socio rispetto all'altro:
- **soci ordinari** sono le figure di cui all'art. 1, comma 1;
 - **soci sostenitori** sono tutti coloro non rientranti tra quelli elencati nel precedente punto a. Possono essere persone fisiche o organizzazioni;
 - **soci onorari** sono le persone nominate dal Consiglio Direttivo su proposta di uno o più dei suoi membri.
- I soci hanno uguali diritti e doveri, qualunque sia la categoria di appartenenza.
7. Ogni ammissione a soci, successiva cessazione e conferimento o revoca di cariche sociali, deve essere annotata sul Libro degli Associati, in ordine cronologico di data.
8. Possono essere ammessi anche soci non residenti nella Regione Marche.

ART. 5 Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività.
2. I soci hanno diritto di:
 - partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;
 - esercitare il diritto di voto in assemblea;
 - eleggere gli organi sociali ed essere eletti;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e potervi partecipare;
 - controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
 - consultare i libri sociali inoltrando domanda al Consiglio direttivo;
 - dimettersi.
3. I soci hanno il dovere di:
 - osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
 - versare la quota sociale annuale. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.
4. Il diritto di voto non può essere esercitato dai:
 - nuovi iscritti che hanno versato la quota associativa nei 3 mesi antecedenti la data dell'Assemblea;
 - soci non in regola con il rinnovo della quota associativa.

ART. 6 Volontariato e rapporti economici

1. L'associazione di promozione sociale si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. Le associazioni possono avere tra i soci persone giuridiche private (no pubbliche) purché: siano associazioni di persone costituite per il perseguimento di finalità senza scopo di lucro; non siano prevalenti rispetto alle persone fisiche.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordonato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
6. L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

ART. 7 Organi Sociali

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e il Vicepresidente;
- L'Organo di controllo qualora si superino i limiti prescritti dal comma 2 dell'art.30 del Codice del Terzo Settore.

ART. 8 Assemblea dei soci

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci se l'associazione ha meno di 500 soci e di 5 soci se ne ha più di 500.
2. Essa è presieduta dal Presidente, ed è convocata in via ordinaria almeno un volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art. 2364 del codice civile, potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono convocate almeno 10 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

4. L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
5. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti
6. In caso di parità di voti, l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
7. La modifica dello statuto è approvata dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno due terzi dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. La trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
9. Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.
10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
11. L'Assemblea Ordinaria:
 - elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
 - approva gli indirizzi e il programma proposti dal Consiglio Direttivo;
 - approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
 - approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione dei soci;
 - ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
 - approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
 - ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

12. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione.
13. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 9 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri a un massimo di sette, e comunque in numero dispari, scelti tra i soci.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
3. Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. È costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
5. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, l'Assemblea provvederà ad eleggere i consiglieri subentranti. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.
6. Tutte le cariche sociali nel Consiglio Direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
7. Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale. Esso è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
8. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:
 - convoca l'Assemblea;
 - attua tutte le deliberazioni dell'assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea gli indirizzi e il programma delle attività;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente, comprensivo della relazione di missione;
 - redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
 - nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;

- accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
 - ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
9. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

ART. 10 Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e decade per:
 - scadenza del mandato;
 - dimissioni volontarie;
 - revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano.
3. Compete al Presidente:
 - presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
 - sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione, dove possono essere consultati dai soci;
 - nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.
4. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 11 Segretario e Tesoriere

1. Il segretario e il tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell'associazione. Sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.
2. Compete loro:
 - redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
 - curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
 - curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
 - predisporre il bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo propone all'Assemblea per l'approvazione.
3. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte da altro membro del Consiglio direttivo escluso il Presidente.

ART. 12 Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia obbligatorio per legge ai sensi del comma 2 dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore può essere istituito l'Organo di controllo, anche monocratico, eletto

dall'Assemblea. Se costituito in forma collegiale è composto da tre persone, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e i membri sono rieleggibili. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare la funzione di revisore legale dei conti nel caso in cui sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida.
4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Nello specifico l'Organo di controllo dovrà:
 - verificare la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo;
 - verificare la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione;
 - verificare il rendiconto consuntivo annuale prima della presentazione all'Assemblea;
 - redigere la relazione annuale allegata al rendiconto consuntivo e presentarla all'Assemblea.
6. L'Organo di controllo potrà inoltre partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 13 Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio è costituito:
 - da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. L'Associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi pubblici e privati;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - rendite patrimoniali;
 - raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;

- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.
3. I fondi sono depositati presso l'istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 Bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
3. Il bilancio consuntivo contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno, e comunque non oltre 120 giorni dell'esercizio successivo in caso di particolari esigenze.
4. I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione cinque giorni prima dell'Assemblea possono essere consultati da ogni socio.
5. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.
2. È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ART. 16 Scioglimento e devoluzione dei beni

1. L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento della stessa può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea dei soci, e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.
3. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

ART. 17 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.

ART. 18 Disposizioni Finali

1. Si stabilisce che l'Associazione laddove si affili ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno, sin d'ora ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

ART. 19 Norme transitorie

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore devono intendersi inefficaci.